

**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - AZIONE PRIA TP-7n "Misure temporanee"**

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2024**, le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023.

**A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE**

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal **1° ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo.

| LIVELLO di ALLERTA     | MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEMAFORO                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NESSUNA ALLERTA</b> | Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>PRIMO LIVELLO</b>   | Attivato dopo <b>due giorni consecutivi</b> di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di <b>lunedì e giovedì</b> (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti.<br>Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. |  |
| <b>SECONDO LIVELLO</b> | Attivato dopo il <b>settimo giorno consecutivo</b> di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di <b>lunedì e giovedì</b> (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti.<br>Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e                                                        |  |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                      | venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>NON<br/>ATTIVAZIONE<br/>DEL LIVELLO<br/>SUCCESSIVO<br/>A QUELLO IN<br/>VIGORE</b> | Se nelle giornate di controllo di <b>lunedì e giovedì</b> l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>CONDIZIONI<br/>DI RIENTRO<br/>AL LIVELLO<br/>VERDE<br/>(NESSUNA<br/>ALLERTA)</b>  | Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:<br>1) si osservano <b>due giorni consecutivi</b> di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> ;<br>2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo. |  |

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province lombarde con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le province interessate dal presente allegato sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

Le misure temporanee si attivano con articolazione **provinciale** nei territori interessati in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l'attivazione delle misure **in tutti i Comuni della provincia** interessata dal superamento con una articolazione territoriale descritta al successivo punto C).

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: [www.infoaria.regione.lombardia.it/](http://www.infoaria.regione.lombardia.it/).

L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

## **B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE**

Le misure temporanee omogenee sono articolate su **due livelli** in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le **misure temporanee omogenee di 1° livello** sono:

- b.1.** Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle **7.30 alle 19.30** dei seguenti veicoli:
  - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas** (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
  - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III, 4/IV alimentati a gasolio** (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
- b.2.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- b.3.** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- b.4.** Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- b.5.** Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b.6.** Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);
- b.7.** Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- b.8.** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee **di 2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

- b.9.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

In riferimento alla misura **b.1**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono **esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

### C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.8 e b.9 si applicano a **tutti i Comuni del territorio provinciale** interessato dall'attivazione delle misure.

La misura **b.1** si applica ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT aggiornati al 01/01/2023 [demo.istat.it](https://demo.istat.it)).

| N  | CODICE ISTAT | COMUNE            | PROVINCIA       | FASCIA | POPOLAZIONE 2023 |
|----|--------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| 1  | 15146        | Milano            | MILANO          | 1      | 1.354.196        |
| 2  | 17029        | Brescia           | BRESCIA         | 1      | 196.446          |
| 3  | 108033       | Monza             | MONZA E BRIANZA | 1      | 121.799          |
| 4  | 16024        | Bergamo           | BERGAMO         | 1      | 119.534          |
| 5  | 13075        | Como              | COMO            | 1      | 83.184           |
| 6  | 12026        | Busto Arsizio     | VARESE          | 1      | 82.951           |
| 7  | 15209        | Sesto S. Giovanni | MILANO          | 1      | 78.884           |
| 8  | 12133        | Varese            | VARESE          | 2      | 78.409           |
| 9  | 15077        | Cinisello Balsamo | MILANO          | 1      | 74.528           |
| 10 | 19036        | Cremona           | CREMONA         | 1      | 70.637           |
| 11 | 18110        | Pavia             | PAVIA           | 1      | 70.636           |
| 12 | 18177        | Vigevano          | PAVIA           | 2      | 62.076           |
| 13 | 15118        | Legnano           | MILANO          | 1      | 59.941           |
| 14 | 12070        | Gallarate         | VARESE          | 1      | 52.811           |
| 15 | 15182        | Rho               | MILANO          | 1      | 50.299           |
| 16 | 20030        | Mantova           | MANTOVA         | 1      | 48.653           |
| 17 | 15166        | Paderno Dugnano   | MILANO          | 1      | 47.118           |
| 18 | 97042        | Lecco             | LECCO           | 2      | 46.871           |
| 19 | 15081        | Cologno Monzese   | MILANO          | 1      | 46.707           |
| 20 | 108028       | Lissone           | MONZA E BRIANZA | 1      | 46.394           |
| 21 | 108039       | Seregno           | MONZA E BRIANZA | 1      | 44.917           |
| 22 | 98031        | Lodi              | LODI            | 1      | 44.709           |
| 23 | 108023       | Desio             | MONZA E BRIANZA | 1      | 41.463           |
| 24 | 15189        | Rozzano           | MILANO          | 1      | 41.240           |
| 25 | 13041        | Cantù             | COMO            | 1      | 39.715           |
| 26 | 15195        | San Giuliano M.   | MILANO          | 2      | 39.444           |
| 27 | 108019       | Cesano Maderno    | MONZA E BRIANZA | 1      | 39.310           |
| 28 | 12119        | Saronno           | VARESE          | 1      | 38.442           |
| 29 | 15205        | Segrate           | MILANO          | 1      | 36.911           |
| 30 | 15027        | Bollate           | MILANO          | 1      | 36.204           |
| 31 | 15175        | Pioltello         | MILANO          | 1      | 36.061           |

|    |        |               |                 |   |        |
|----|--------|---------------|-----------------|---|--------|
| 32 | 108012 | Brugherio     | MONZA E BRIANZA | 1 | 34.999 |
| 33 | 108027 | Limbiate      | MONZA E BRIANZA | 1 | 34.790 |
| 34 | 15070  | Cernusco s/N  | MILANO          | 1 | 34.848 |
| 35 | 15093  | Corsico       | MILANO          | 1 | 34.373 |
| 36 | 15002  | Abbiategrosso | MILANO          | 2 | 32.425 |
| 37 | 15192  | San Donato M. | MILANO          | 1 | 32.014 |
| 38 | 16219  | Treviglio     | BERGAMO         | 1 | 30.683 |

Le misure temporanee omogenee di cui al punto b.1 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. *“macchie di leopardo”*. I Comuni riportati in elenco, per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, devono inserire nella home page dei propri siti istituzionale il collegamento al sito Infoaria <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#!/home> per consentire ai cittadini di rimanere aggiornati circa lo stato di attivazione delle misure temporanee per la qualità dell'aria.

#### D. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni e, comunque, dalla normativa regionale vigente.

In particolare, per i divieti relativi al settore mobilità è possibile fare riferimento all'art.27 comma 11 della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi al settore agricolo all'art.27 comma 11 bis della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi all'utilizzo dei generatori a biomassa legnosa all'art.27 comma 4 della medesima legge regionale n. 24/2006 e per quelli relativi alle combustioni all'aperto (ove ne ricada la fattispecie) all'art.27 comma 11 ter della legge regionale n. 24/2006.

\*\*\*\*\*